

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2114

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MACCHIAVELLI, LORETI e MARTUSCELLI**

Presentata il 19 febbraio 1965

**Integrazione dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961 n. 1143,
in materia di carriera del personale statale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge vuole essere una semplice integrazione, a scopo di equità, delle norme contenute nell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, già essa stessa proposta ed approvata per eliminare sperequazioni determinatesi, in tema di carriera del personale dello Stato, per effetto delle norme regolanti l'assestamento tra il vecchio e il nuovo ordinamento giuridico.

In particolare, con tale articolo, si è voluta perequare la situazione giuridica di coloro che, avendo conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale, previsti dall'articolo 362 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si sono visti sopravanzare nella carriera da colleghi meno anziani risultati vincitori in esami speciali successivi, senza possibilità di recupero, e ciò per effetto della norma restrittiva di cui al penultimo comma dell'articolo 365 del citato Statuto, per la quale « chi ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale non può ripeterlo ».

In conseguenza dell'articolo 10 della citata legge 22 ottobre 1961, gli idonei dei concorsi per esame speciale vennero promossi alla qualifica di segretario o equiparato per effetto di scrutinio per merito comparativo e, in omaggio al principio per il quale superato un esame, non sembra equo porne subito

dopo un altro, si consentì a costoro l'accesso alla qualifica superiore mediante il solo scrutinio per merito comparativo. (Vedi ultimo comma del citato articolo 10 che richiama le norme di cui all'articolo 370 dello Statuto).

Ma qui subentra lo sfasamento tra carriere ordinarie e carriere speciali. Il richiamato articolo 370 dello Statuto, infatti, per effetto di sistematica legislativa, si rende applicabile ai soli impiegati delle carriere ordinarie, con esclusione di quelli delle carriere speciali, non esclusi invece, per la generalità della norma, dal beneficio previsto dal comma precedente.

Avviene così che mentre gli impiegati delle carriere ordinarie possono beneficiare dello scrutinio per merito comparativo anche per la promozione successiva, gli impiegati delle carriere speciali, idonei in un concorso per esame, si vedono sbarrata la carriera da un nuovo esame. E ciò, si badi bene, a differenza di quei loro stessi colleghi, meno anziani per età e per servizio che, vinto l'esame speciale (a volte, e spesso, con punteggio inferiore, ma vincitori per effetto di fortunate circostanze — maggiore disponibilità di posti messi a concorso —), hanno potuto ritrovarsi a brevissima scadenza nella qualifica superiore per effetto del solo scrutinio, per merito comparativo.

Esiste infatti una legge, del 7 luglio 1959, n. 469, presentata ed approvata per

estendere alle carriere speciali il particolare sistema agevolativo introdotto dall'articolo 370 dello Statuto per le carriere ordinarie.

L'ingiustizia è palese, e la casistica ha raggiunto punte quasi assurde ed umilianti (vedi la situazione di circa 50 ispettori delle dogane immobilizzati nelle carriere da un succedersi di circostanze legislative sfavorevoli). A tale ingiustizia ha certamente condotto un'omissione legislativa che trova la sua giustificazione nel caotico avvicinarsi di disposizioni non coordinate, in una materia già di per sé complicata e difficile a seguirsi.

Nel caso in esame sarebbe bastato, infatti, per gli impiegati delle carriere speciali, il

semplice richiamo all'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469 citata, legge che è appunto fondata, eticamente e storicamente sull'articolo 370 del testo unico, ad evitare l'anomalia e ad ovviare ad una nuova grave ingiustizia.

È proprio questo richiamo, omesso certamente per dimenticanza dal legislatore del 1961, che la presente proposta di legge intende operare, ponendo l'accento su considerazioni di equità, di dignità e di etica politica, legislativa e costituzionale per l'ordinamento giuridico di uno Stato democratico, che particolarmente in tema di Pubblica amministrazione, deve proseguire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo segretario o, qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 370 dello Statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge. Gli impiegati appartenenti alle carriere speciali possono conseguire la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469, lettera a) ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto, ai soli fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.